

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA



2014IT06RDRP005

Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015.

(Regolamento (UE) N. 1305 del 13 dicembre 2013)

Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Allegato 2 – Scheda della misura 2 - versione del 12 giugno 2018

Premessa

Il presente documento riporta le modifiche alla scheda della misura 2, sottomisure 2.1 e 2.3, del PSR Lazio 2014-2020, a seguito delle recenti modifiche all'articolo 15 del regolamento UE n. 1305/2013 introdotte dall'articolo 1, punto 4), del regolamento "Omnibus" n. 2393/2017, del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il regolamento "Omnibus" ha infatti introdotto alcuni aspetti di semplificazione delle procedure attuative della misura 2, con particolare riferimento all'eliminazione dell'obbligo di appalto pubblico del servizio.

La modifica è stata anticipata nel punto 6 del documento di modifica del PSR, inviato anch'esso alla consultazione del Comitato di sorveglianza il 15 giugno 2018.

Le modifiche al testo della versione vigente del PSR sono riportate in carattere barrato, in caso di cancellazioni, e in carattere grassetto sottolineato, in caso di integrazioni al testo vigente.

1.1.1. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

1.1.1.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 articolo 15
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014
- Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 12, 13, 14 e 15.
- **Regolamento (UE) n. 2393/2017, articolo 1**
- **Decreto interministeriale 3 febbraio 2016**

1.1.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'obiettivo della misura è di favorire e sostenere un sistema di consulenza ~~nell'ambito dello sviluppo rurale~~ **agli operatori del settore agricolo**, che coadiuvi il raggiungimento degli obiettivi di ~~tutti gli interventi~~ afferenti alle 6 priorità **dello sviluppo rurale**, con particolare riguardo agli obiettivi trasversali: introduzione di innovazioni di processo, strutturali ed organizzative, ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici. La misura promuove l'impiego di servizi di consulenza da parte degli agricoltori, ivi compresi i giovani agricoltori che si insediano la prima volta, i ~~silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI situate nelle zone rurali~~, per migliorare la gestione sostenibile e la performance economica e ambientale dell'azienda e dell'impresa. Questa misura sostiene, inoltre, la formazione di consulenti al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza offerta e garantisce l'aggiornamento formativo dei consulenti. Dall'analisi di contesto sono emerse infatti criticità riconducibili alla carenza nella qualificazione e nell'operato dei consulenti.

In particolare, la consulenza risulta determinante al fine dell'introduzione dell'innovazione nelle zone rurali, ad esempio, quale strumento per favorire l'introduzione ~~dell'innovazione~~ e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, ~~e alimentare e forestale~~, ma anche, trasversalmente, **per favorire** le attività di natura economica, ambientale e sociale, contribuendo, ~~in particolare~~, al raggiungimento degli obiettivi del Partenariato Europeo per l'Innovazione per la produttività e sostenibilità in agricoltura (PEI).

La misura 2 comprende contenuti e finalità coerenti con tutti e tre gli obiettivi trasversali: ambiente, clima e innovazione.

La misura svolge un'azione di supporto trasversale a tutte le priorità dello sviluppo rurale, con particolare riguardo alla **Priorità 1** ed alla **focus area 1A “promuovere l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base delle conoscenze nelle zone rurali” e 1C “incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale”**, perseguendo le seguenti linee strategiche:

1. sostegno per l'utilizzo di servizi di consulenza da parte delle imprese;
2. sostegno per la formazione dei consulenti degli organismi che prestano servizi di consulenza alle imprese.

La Misura è legata a tre fabbisogni trasversali a più focus area: F5 “Garantire l’accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell’impresa agricola e forestale” e F6 “Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale” (per la tipologia di operazione 2.1.1) ed il fabbisogno F1 “Sostenere un sistema dell’offerta formativa regionale basato sulle vocazioni dei territori di riferimento e delle caratteristiche aziendali” (per la tipologia di operazione 2.3.1).

La misura è inoltre complementare con le seguenti focus area delle altre priorità:

2.a incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono **una diversificazione dell’orientamento produttivo**;

2.b favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo;

~~3.a migliore integrazione dei problemi dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;~~

~~3.b sostegno alla gestione dei rischi aziendali;~~

4.a salvaguardia e ripristino della biodiversità, ~~tra l’altro~~ **in particolare** nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa;

4.b migliore gestione delle risorse idriche;

4.c migliore gestione del suolo;

~~5.b rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura e nell’industria alimentare;~~

~~5.c favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, quali sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;~~

~~5.d ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell’agricoltura;~~

~~5.e promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.~~

Demarcazione con gli interventi finanziati nell’ambito della misura 1 (formazione e azioni di informazione): a differenza della Misura 1, che intende fornire formazione, informazione ed un costante aggiornamento di un numero elevato di persone e addetti del settore agricolo e forestale su tematiche ampie e generali, la Misura 2 dovrà garantire che il servizio di consulenza offerto, analizzi e proponga soluzioni per specifici problemi individuali delle aziende destinatarie. ~~e~~ **Non** dovrà essere quindi un mero trasferimento di informazioni a carattere generale. Condizione indispensabile è che la consulenza dovrà essere effettuata da personale qualificato.

Elenco delle sotto-misure:

Codice	Denominazione			
2.1	Servizi di consulenza			
2.3	Formazione dei consulenti			
Si riporta di seguito la tabella valida per tutte le relative misure/sottomisure/operazioni previste, con l'indicazione dei fabbisogni che vengono intercettati, le focus aree primarie e secondarie.				
Cod.	MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI PREVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FOCUS AREA DIRETTA	FOCUS AREA INDIRETTA
2.1.1.	sostegno per la fornitura di servizi di consulenza	F.5 Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale F.6 Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale	1A	2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5B 5C 5D 5E
2.3.1.	sostegno per la formazione dei consulenti	F.1 Sostenere un sistema dell'offerta formativa regionale basato sulle vocazioni dei territori di riferimento e delle caratteristiche aziendali	1C	2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5B 5C 5D 5E
1				

1.1.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

1.1.1.3.1. 2.1.1 Servizi di consulenza

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

1.1.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione riguarda il sostegno all'erogazione di servizi di consulenza agli agricoltori, ai selvicoltori, agli altri gestori del territorio e alle PMI situate in zone rurali. Per servizio di consulenza si intende l'insieme di prestazioni e di servizi offerti da organismi pubblici e privati riconosciuti dalla Regione Lazio come "Organismi di consulenza". I servizi di consulenza sono costituiti quindi da un insieme di prestazioni e servizi tecnico professionali articolate attraverso apposite formule, moduli, pacchetti o progetti, e somministrate mediante: visite aziendali, riunioni, contatti, predisposizione di elaborati, piani tecnici, etc.

La consulenza deve avere ad oggetto la valutazione e la risoluzione di specifiche problematiche della gestione aziendale e del territorio evidenziate dal destinatario del servizio e pertinenti con gli obiettivi della misura. Il consulente, tra gli altri, dovrebbe altresì svolgere un'opera di sensibilizzazione verso il destinatario del servizio sulle motivazioni e sugli obiettivi sottostanti l'impiego di talune tecniche obbligatorie volte alla riduzione dell'inquinamento ambientale ed alla

conservazione degli ecosistemi, come ad esempio gli obblighi della Condizionalità o gli obblighi relativi ad un impiego razionale dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

I servizi di La consulenza contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di potenziare la redditività e la competitività del settore agricolo, permettendo, **allo stesso tempo**, agli agricoltori, e ai giovani agricoltori, ai silvicoltori di avvalersi di servizi per aiutarli a migliorare la gestione sostenibile, la performance economica e ambientale della loro azienda.

Tali servizi svolgono un ruolo specifico nella diffusione della conoscenza e nell'assistenza, garantendo la possibilità di avvalersi di una figura capace di elaborare e attuare una progettualità d'impresa (es. business plan, piano del rischio, PUA, analisi di conformità) capace **che consente** di ampliare competenze e opportunità.

La misura incoraggia inoltre la partecipazione dei destinatari del servizio ad attività di consulenza finalizzate ad accrescerne le competenze professionali in materia di tutela, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e ad incentivare l'uso sostenibile delle risorse.

Per quanto concerne le tematiche oggetto della consulenza, gli organismi di consulenza dovranno predisporre le proprie iniziative in base alle esigenze dei destinatari, all'analisi della situazione aziendale e nel rispetto degli obiettivi della misura. Il servizio dovrà concludersi con la redazione **del di un** documento/output finale oggetto del servizio finanziato. Il documento deve consentire la verifica della soddisfazione **del soddisfacimento del fabbisogno manifestato dal destinatario.**

La consulenza viene **dovrà essere** realizzata attraverso formule standard finalizzate a garantire un reale beneficio in termini di servizio erogato al destinatario finale, in cui **Nel documento progettuale elaborato dall'organismo in fase di presentazione della domanda di sostegno** dovrà essere indicata la descrizione del servizio offerto, il documento/output previsto dal progetto quali quale, ad esempio: piani (concimazione, spandimento effluenti, ecc.), report (liste di controllo condizionalità, analisi finanziaria, analisi del rischio, ecc.), documentazione di sicurezza (piano sicurezza, piano emergenza, ecc.) documenti specialistici (prescrizioni fitosanitarie, ecc.).

In questo quadro, il servizio di consulenza troverà la sua migliore espressione attraverso la realizzazione di iniziative/progetti che prevedano la fornitura di servizi di consulenza sulla base di:

“**moduli**” predefiniti, composti **concernenti** da due o più elementi **ambiti** e/o questioni scelti tra quelli riportati di seguito e con riferimento agli obiettivi delle focus area. ~~Ciascun modulo dovrà indicare la descrizione del progetto e~~ **Nel documento progettuale dovranno essere altresì indicati** gli importi analitici **le voci di costo** che concorrono a determinare il ~~costo~~ **valore** totale del modulo, e la finalità del servizio offerto e il documento finale rilasciato, che dovrà identificarsi obbligatoriamente in un piano, o in un report, oppure in un documento ~~finale~~ **di altra tipologia** come di seguito indicato:

- miglioramento e/o aggiornamento di piani aziendali (es. piani colturali, piano di concimazione, piano spandimento effluenti, liste di controllo sulla Condizionalità, ecc.);
- report (es., analisi finanziaria aziendale, analisi del rischio, analisi di bilancio, ecc.);
- miglioramento dei documenti relativi alla sicurezza (es. piano di sicurezza, piano di emergenza, documento valutazione rischi, ecc.);

- documenti specialistici (business plan, prescrizioni fitosanitarie, piani di profilassi veterinaria, ecc.).

In funzione dei destinatari del servizio di consulenza, gli elementi essenziali della consulenza sono i seguenti:

agricoltori, giovani agricoltori e altri gestori del territorio. La consulenza prestata è connessa ad almeno una delle priorità dell'UE in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi **ambiti**:

- rispetto degli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dagli standard delle buone condizioni agronomiche e ambientali **rispetto degli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;**
- adozione di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e la manutenzione di aree agricole; **delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;**
- adozione di **delle** misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento delle aziende agricole, al perseguimento di **della** competitività, all'integrazione settoriale **di filiera (compreso lo sviluppo di filiere corte)**, all'innovazione e all'orientamento al mercato, nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- rispetto dei requisiti, come definiti dagli SM, per l'attuazione dell'art. 55 del Reg. n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della Dir. 2009/128/CE **requisiti adottati dagli Stati membri a livello di beneficiari per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;**
- rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza delle aziende **e delle norme di sicurezza connesse all'azienda agricola.**

Inoltre potrà prevedere un approfondimento su altre tematiche come ad esempio:

- consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta;

Possono essere oggetto di consulenza anche altri ambiti quali:

- questioni, relative **problematiche connesse** alla mitigazione dei cambiamenti climatici e **al relativo** adattamento, alla biodiversità e **alla** tutela delle acque (All. I del Reg. (UE) n. 1306/2013);
- **la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione dell'attività economica dell'azienda agricola;**
- questioni legate alla performance economica e ambientale dell'azienda agricola compresi gli aspetti di competitività (es. lo sviluppo di un business plan, la redditività economica, la gestione del rischio, altre strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione, le tecniche di produzione, ecc.);
- consulenze mirate allo sviluppo di filiere corte, all'agricoltura biologica e ai profili sanitari delle pratiche zootecniche;
- misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
- **l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento**

di conoscenze dal campo della ricerca;

- **la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante**
- **i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3 e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.**

b. silvicoltori:

- la consulenza dovrebbe coprire come minimo gli obblighi pertinenti ai sensi della Dir. 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), la Dir. 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici) e il Quadro Acque;
- la consulenza può anche riguardare problemi legati alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

Trasversalmente:

—consulenza quale strumento per favorire l'introduzione dell'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale ma anche, trasversalmente, le attività di natura economica, ambientale e sociale, contribuendo in particolare al raggiungimento degli obiettivi del Partenariato Europeo per l'Innovazione per la produttività e sostenibilità in agricoltura (PEI).

I servizi di consulenza sostenuti nell'ambito di questa misura possono attivare un supporto all'applicazione delle misure agro-ambiente-clima e dell'agricoltura biologica. In questo caso, i beneficiari delle misure agro-ambiente-clima e dell'agricoltura biologica costituiranno uno specifico target di destinatari della consulenza.

Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione dei singoli utenti dei servizi di consulenza. In questo contesto, per calcolare il costo della consulenza può essere utilizzato un approccio pro rata.

La prestazione del servizio di consulenza presuppone la stipula di un contratto tra il fornitore del servizio ed il destinatario dello stesso che riporterà almeno i seguenti elementi:

- **anagrafica completa dei contraenti e durata della consulenza;**
- obiettivi da raggiungere;
- contenuto dei servizi da erogare, ovvero i temi su cui verte la consulenza;
- numero di prestazioni da erogare e modalità per l'attestazione del servizio reso;
- risultati attesi e indicatori di realizzazione;
- tipologia delle prestazioni e metodologie di supporto ritenute più idonee al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;
- condizioni di tutela del soggetto destinatario in caso di inadempienze da parte del fornitore di servizi;
- modulistica e reportistica da produrre durante l'erogazione del servizio.

I servizi di consulenza devono avere una durata compresa tra i sei **tre** ed i dodici mesi.

1.1.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale da erogare a favore dei soggetti beneficiari come descritti nel pertinente paragrafo. Il contributo è commisurato alle effettive prestazioni di consulenza fornite ai ~~so~~ggetti in possesso di un voucher assegnato nel rispetto della procedura descritte per l'individuazione dei destinatari dell'intervento.

1.1.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Direttiva 2009/128/CE;
- Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Dir. 92/43/CEE;
- Dir. 2009/14/CE;
- Direttiva n. 2014/24/UE;
- Reg. (UE) n. 1407/2013;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- ~~Direttiva 2000/60/CE.~~ **Regolamento (UE) n. 2393/2017;**
- **Decreto interministeriale 3 febbraio 2016.**

1.1.1.3.1.4. Beneficiari

Sono i prestatori del servizio di consulenza, gli Organismi/enti pubblici o privati riconosciuti dalle Regioni, e dalle Province autonome **e dai Ministeri competenti**, previa verifica del possesso dei requisiti previsti al paragrafo ~~1.1.1.3.1.6~~ **relativo alle** “Condizioni di ammissibilità”, selezionati sulla base di bandi **pubblici** ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici. La richiesta di riconoscimento/accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento **da parte dei potenziali beneficiari contestualmente all'inoltro della domanda di sostegno** da parte dei soggetti.

Rientrano Possono rientrare tra i prestatori di servizi di consulenza privati, riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome, anche i liberi professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza.

Se il beneficiario è la Regione Lazio l'attività di consulenza viene svolta dalla stessa attraverso propri enti strumentali o, in alternativa, si applica la procedura di affidamento “in-house”, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ~~preventiva valutazione dell'economicità dell'affidamento “in-house”;~~
- ~~l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare un controllo sul fornitore “in-house” analogo a quello esercitato sui propri servizi;~~
- ~~l'entità “in-house” deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'amministrazione aggiudicatrice che la controlla.~~

I fornitori di servizi che beneficiano del sostegno nell'ambito della presente sottomisura, si

impegnano al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13 (2) **par. 2** del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Limitazioni e vincoli

~~Al fine di garantire il principio di cui all'art. 1 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, l'organismo di consulenza privato, non può svolgere alcuna funzione di gestione, controllo o verifica, finalizzata all'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e agroalimentare, anche sanitaria, nonché alla verifica sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni.~~

~~La Regione, in conformità alle norme nazionali in materia di consulenza, assicurerà con proprie disposizioni che siano vietate le situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 15, comma 3, del regolamento 1305/2013, con particolare riferimento all'attività di produzione o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia.~~

~~Per i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con D.M. 22 gennaio 2014.~~

~~In particolare, soggetti operanti a vario titolo nell'ambito di un organismo di consulenza non possono altresì:~~

- ~~• essere coinvolti in attività di controllo e certificazione attinenti il settore agricolo, forestale;~~
- ~~• essere dipendenti dell'impresa a favore della quale si presta il servizio di consulenza;~~
- ~~• vendere prodotti e mezzi tecnici per l'agricoltura e la selvicoltura.~~

~~L'organismo di consulenza deve obbligatoriamente garantire un costante **aggiornamento** dello staff tecnico, con periodicità almeno triennale, che a tal fine potrà avvalersi anche delle iniziative di aggiornamento attivate con la **sottomisura 2.3**.~~

~~Qualora l'organismo di consulenza sia riconducibile a organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, la eventuale appartenenza dei destinatari a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi, devono essere limitati ai costi del servizio prestato.~~

Destinatari: agricoltori e giovani agricoltori e altri gestori del territorio, selvicoltori.

~~La Regione Lazio, in fase di attuazione del programma, individua i target di destinatari dei servizi di consulenza stabilendo dei criteri di priorità: giovani imprenditori che si insediano la prima volta, beneficiari delle misure 3, 10 e 11. Nell'ambito di ciascun target, con procedure ad evidenza pubblica sono raccolte le manifestazioni di interesse di un set di potenziali destinatari, selezionati, eventualmente, con diversi criteri tra cui: dimensioni aziendali, ubicazione zone svantaggiate o aree protette, adesione a pacchetti di misure o a misure combinate. Ai destinatari selezionati sarà rilasciato un Voucher, sulla base del quale si potrà richiedere la consulenza ad uno degli organismi selezionati.~~

Gli organismi di consulenza selezionano i destinatari tramite procedure che consentono al maggior numero possibile di soggetti interessati di venire a conoscenza della possibilità di beneficiare dei servizi offerti.

Non esiste alcun limite in merito al numero di prestazioni di consulenza di cui possono avvalersi i singoli destinatari del servizio al fine di consentire agli agricoltori di utilizzare il servizio secondo le loro esigenze.

Il bando pubblico può fissare limiti in merito al numero di prestazioni di consulenza di cui possono avvalersi i singoli destinatari del servizio al fine di consentire di usufruirne ad una platea di agricoltori la più ampia possibile.

Sono esclusi come destinatari del servizio di consulenza sostenuto dalla presente misura, i rivenditori di prodotti e mezzi per l'agricoltura e la selvicoltura.

In nessun caso il sostegno previsto dalla presente misura può essere erogato ai destinatari del servizio di consulenza.

I destinatari della consulenza non sostengono alcun costo per il servizio loro erogato ad eccezione dell'IVA.

1.1.1.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese verranno rimborsate sulla base delle consulenze effettivamente svolte dal prestatore dei servizi di consulenza selezionato a seguito dell'espletamento delle procedure vigenti in materia di appalti pubblici. Il contributo erogato al beneficiario è commisurato al numero di consulenze effettuate e quindi al numero dei voucher raccolti.

Per i servizi "in-house" possono essere utilizzate le opzioni dei costi semplificati sulla base dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Le spese verranno rimborsate sulla base dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Alternativamente, nel caso in cui ~~Ø~~ non sia possibile l'utilizzo del costo standard o di finanziamenti a tasso forfettario, le spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito al comma a) del sopra citato articolo e cioè si provvederà al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti.

In questo ambito sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:

- **costi sostenuti dall'organismo di consulenza per prestare il servizio (es.: costo dei dipendenti/collaboratori, spese di viaggio, materiale, utilizzo strumenti di diagnostica, costi collegati al luogo dove la consulenza è prestata, ecc.);**

Il sostegno non comporta pagamenti diretti in denaro ai destinatari della consulenza.

1.1.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti devono essere proposti e realizzati da prestatori di servizi di consulenza, pubblici o privati, riconosciuti dalle Regioni, e dalle Province autonome **e dai Ministeri competenti**, e selezionati a seguito dell'espletamento delle procedure vigenti in materia di appalti pubblici in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- **devono contemplare, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo o zootecnico;**
- **devono disporre di uno o più consulenti ~~adeguate risorse in termini di personale qualificato~~ **adeguatamente qualificati** e regolarmente formato **formati e cioè iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i relativi ambiti di consulenza oppure, fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata agli ordini e ai collegi professionali, in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione a detti ordini o collegi oppure di altro titolo di studio adeguato all'ambito di consulenza, unitamente a documentata esperienza lavorativa di almeno 36 mesi (maturata negli ultimi 10 anni anche in maniera non continuativa) nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei relativi ambiti di consulenza e ad un attestato di frequenza con profitto, per i relativi ambiti di consulenza, conseguito al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi successivamente esposti;****
- ~~disponibilità staff tecnico da impiegare direttamente nel servizio di consulenza costituito da figure professionali, in possesso di titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o, per i non iscritti, titolo di studio adeguato all'ambito di consulenza, che abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nell'assistenza tecnica o nella consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza e dispongano della relativa attestazione dell'organismo di consulenza. La **la** competenza di ciascun tecnico dovrà essere valutata in funzione dei curricula presentati;~~
- **disponibilità di un responsabile tecnico di adeguata esperienza e qualifica;**
- ~~disponibilità di **idoneo** personale amministrativo ~~idoneo~~;~~
- ~~disponibilità di **adeguati** mezzi tecnici e amministrativi ~~adeguati~~;~~
- ~~esperienza ed affidabilità nei settori per cui è richiesto di prestare consulenza;~~
- ~~non siano in **essere nelle** situazioni di incompatibilità nei riguardi di quanto indicato al **indicate nel** paragrafo **sottostante** denominato "Limitazioni e vincoli".~~

Limitazioni e vincoli

Al fine di garantire il rispetto del principio di separatezza di cui all'art. 1 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e all'articolo 13, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, l'organismo di consulenza non può svolgere alcuna funzione di gestione, controllo o verifica (anche di tipo sanitario), finalizzata all'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e agroalimentare, nonché alla verifica sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni.

La Regione, in conformità alle norme nazionali in materia di consulenza, in fase di selezione dei beneficiari, verificherà l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 15, comma 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, con particolare riferimento all'attività di produzione o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia.

Per i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con D.M. 22 gennaio 2014.

In particolare, l'organismo di consulenza, ed i consulenti di cui lo stesso si avvale ed i soggetti

operanti a vario titolo nell'ambito dello stesso non possono:

- **essere coinvolti in attività di controllo e certificazione attinenti il settore agricolo e forestale;**
- **svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni;**
- **svolgere attività di controllo finalizzate alla gestione, da parte di soggetti a tal fine incaricati dai destinatari della consulenza, delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della consulenza, anche ai fini dell'aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo;**
- **svolgere attività di verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente ed alle risultanze del fascicolo aziendale dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di contributi presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale;**
- **svolgere controlli sui sistemi di certificazione di qualità (per esempio biologico, produzioni disciplinate da DOP o da disciplinari di produzione integrata), ove finalizzati al riconoscimento di contributi pubblici;**
- **essere dipendenti dell'impresa a favore della quale si presta il servizio di consulenza;**
- **vendere prodotti e mezzi tecnici per l'agricoltura e la selvicoltura.**

L'organismo di consulenza deve garantire l'aggiornamento dello staff tecnico con periodicità almeno triennale. A tal fine potrà avvalersi anche delle iniziative di aggiornamento attivate con la sottomisura 2.3.

Qualora l'organismo di consulenza sia riconducibile a organizzazioni di produttori o ad altre organizzazioni, la eventuale appartenenza dei destinatari a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi, devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

La richiesta di riconoscimento/accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento da parte dei soggetti interessati

La richiesta di riconoscimento/accreditamento può essere presentata da parte dei soggetti interessati contestualmente all'inoltro della domanda di sostegno.

Le attività di formazione di base dovranno **devono** rispettare i seguenti criteri minimi:

- essere svolte da Organismi pubblici, o Enti riconosciuti **o da Enti di formazione accreditati**, a livello regionale, o nazionale o comunitario;
- avere una durata non inferiore a 24 ore riferibile a uno o più ambiti nel relativo ambito di consulenza;
- prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

Le attività di aggiornamento professionale negli ambiti di consulenza sono obbligatorie per tutti i

consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale.

Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Le attività di aggiornamento ~~dovranno~~ **devono** rispettare i seguenti criteri minimi:

- a. essere svolte da Organismi pubblici, ~~e~~ Enti riconosciuti **o da Enti di formazione accreditati**, a livello regionale, ~~e~~ nazionale o comunitario;
- b. avere una durata non inferiore a 12 ore, ~~riferibile a uno o più ambiti~~ **nel relativo ambito** di consulenza;
- c. prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza.

L'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con D.M. 22 gennaio 2014.

Presentazione di un **II** progetto **presentato** che preveda le **deve prevedere la realizzazione di** operazioni finanziabili con questa sottomisura: servizi di consulenza articolati sulla base di moduli **concernenti due o più ambiti scelti tra quelli esposti in precedenza**. La finalità del progetto deve essere coerente con gli obiettivi della misura e delle focus area, deve rispondere al fabbisogno specifico dell'azienda agricola, ~~e del silvicoltore~~ attraverso la **evidenziato nel contratto sottoscritto tra il fornitore del servizio ed il destinatario dello stesso e nella** redazione del documento finale. In ciascun progetto dovranno essere indicati gli argomenti da trattare in relazione ai possibili target di riferimento, le caratteristiche del servizio, i costi, l'area territoriale interessata.

Il documento/output individuato per tipologia di consulenza, dovrà consentire la verifica della soddisfazione **del soddisfacimento** del fabbisogno (es. business plan, PUA, documento valutazione rischi, ecc).

Il progetto comporta la previsione, nello stesso, della sottoscrizione **deve prevedere la stipula** di un contratto ~~di fornitura di servizio~~ con il destinatario del servizio di consulenza, contenente le condizioni del servizio stesso.

Se il servizio è fornito da ~~prestatori di servizi di consulenza~~ organismi riconducibili a organizzazioni di produttori o ~~da altre organizzazioni un'associazione di produttori o da altre organizzazioni~~ **ad altre associazioni**, non vi è **deve esservi** obbligo di iscrizione all'associazione per usufruire del servizio **dello stesso**.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura non è destinato a consulenze che vertono su temi che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

1.1.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei prestatori di servizi di consulenza e dei progetti di consulenza è effettuata ~~attraverso le procedure vigenti in materia di appalti pubblici~~ **mediante bando pubblico.**

I criteri di selezione dei progetti sono stabiliti ~~dal capitolato d'oneri e dal regolamento di gara,~~ **nel bando pubblico,** e terranno conto di quanto emerso dall'analisi di contesto e dalle relative SWOT e saranno funzionali a soddisfare i fabbisogni di intervento. ~~I criteri di selezione saranno comunque ricondotti ai~~ **Saranno dettati dai** seguenti principi generali:

- qualità del servizio di consulenza **offerto** in termini di rispondenza agli obiettivi ed alle finalità ~~definite nei relativi bandi pubblici~~ **connesse agli ambiti scelti,** in coerenza con la strategia del programma e ~~delle~~ **le** priorità perseguite con la misura;
- collaborazioni e sinergie con i GO del PEI;
- **adeguatezza e qualifica del responsabile tecnico dell'organismo;**
- ~~adeguatezza e~~ **adeguatezza e** qualifica del personale utilizzato;
- ~~adeguatezza delle~~ **adeguatezza delle** dotazioni di mezzi tecnici e amministrativi;
- Adeguata esperienza ed affidabilità nella prestazione della consulenza **esperienza ed affidabilità negli ambiti in cui viene prestata consulenza;**

Sarà data priorità **preferenza** ai progetti ~~che tengano conto di altri requisiti soggettivi dei~~ **che coinvolgono maggiormente le categorie di** destinatari del servizio **individuate come prioritarie e cioè giovani imprenditori che si insediano per la prima volta, beneficiari delle misure 3, 10 e 11 e 14, aziende agricoltori che operano nelle Aree B, C e D ed a quelli** e che favoriscono l'integrazione di singole imprese e, quindi, assegnare preferenze aggiuntive ai progetti presentati da fornitori del servizio organizzati in forma associata.

~~I progetti selezionati, saranno inseriti in un Catalogo Regionale delle Consulenze, la cui consultazione verrà resa disponibile on-line sul sito istituzionale.~~

1.1.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo **massimo** previsto per ogni consulenza (~~voucher~~) è ~~pari~~ **di** Euro 1.500,00.

L'aliquota di sostegno è fissata al 100%.

Il sostegno sarà erogato sulla base delle spese ammissibili ~~e~~ **delle consulenze effettivamente svolte.**

Il bando pubblico può fissare limiti in merito all'importo massimo ammissibile per ciascuna domanda di sostegno.

L'IVA resta a carico del destinatario del servizio di consulenza.

1.1.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione, in collaborazione con l'organismo pagatore, ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, ~~sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione;~~ a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a) L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 9 - Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario;

~~Difficoltà di controllo di alcune delle condizioni previste dal Capitolato di Appalto~~

CP 10 - Debolezza nella verifica ~~della ragionevolezza dei costi/~~delle condizioni di ammissibilità.

Beneficiari privi dei requisiti di professionalità e di ammissibilità richiesti (DAS 2014 PF 6755).

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

~~CP 11 - Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara.~~

CP 12 - Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Svolgimento del servizio di consulenza non coerente con quanto indicato nel Piano di consulenza.

Utilizzo, da parte del destinatario finale, del servizio di consulenza in misura superiore a quanto stabilito dal bando pubblico.

CP 15 - Trattamento delle domande di ~~aiuto~~ **sostegno**/pagamento da parte dei beneficiari;

Errori nella compilazione delle domande di ~~aiuto~~ **sostegno** /pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura:

Difficoltà oggettiva del controllo dell'effettiva erogazione del servizio di consulenza

1.1.1.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione, **che tengono conto degli esiti dei:**

- Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e degli Audit comunitari:

a) Attenuazione dei rischi e delle criticità:

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario
~~Difficoltà di controllo di alcune delle condizioni previste dal Capitolato di Appalto~~

- APC 7 - Scambio di informazioni tra Sede centrale dell'OP e Strutture regionali attraverso periodiche riunioni di coordinamento.

Effetti attesi/Note: Semplificazione ed omogeneizzazione dei controlli amministrativi ed in loco.

- APC 9 - In casi particolari verbali integrativi ad integrazione delle check-list di controllo previste dal procedimento con appositi verbali che giustificano l'esito istruttorio.

Effetti attesi: tracciabilità delle verifiche istruttorie svolte. (PF5626/2013)

CP 10 Debolezza nella verifica ~~della ragionevolezza dei costi~~ /delle condizioni di ammissibilità.

Beneficiari privi dei requisiti di professionalità e di ammissibilità richiesti.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

utilizzo, da parte degli Uffici, di check-list già definite e implementabili che guidano e tracciano i controlli da eseguire al fine di accertare il possesso dei requisiti professionali e di ammissibilità richiesti;

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

utilizzo da parte degli Uffici, prima dello svolgimento del servizio di consulenza, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale e di check-list già definite e implementabili che guidano e tracciano i controlli da eseguire al fine di accertare l'ammissibilità dei destinatari finali.

~~CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara~~

~~APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento:~~

~~elaborazione da parte della Regione in collaborazione con l'OP di una check list di controllo da utilizzare per verificare la corretta applicazione del codice degli appalti pubblici;~~

~~utilizzo da parte del competente Ufficio di check list di autocontrollo elaborate in base alla tipologia di procedura pubblica utilizzata.~~

CP 12 – Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure

amministrative.

Svolgimento del servizio di consulenza non coerente con quanto indicato nel Piano di consulenza.

Utilizzo, da parte del destinatario finale, del servizio di consulenza in misura superiore a quanto previsto.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

verificare e valutare il grado di soddisfacimento dei destinatari finali mediante la compilazione di appositi questionari e visite in loco;

apportare, a seguito della valutazione del grado di soddisfacimento, eventuali modifiche al Piano della consulenza;

trasmissione di copia delle consulenze prestate alla Regione;

monitoraggio dell'attività svolta.

CP 15 Trattamento delle domande di ~~aiuto~~ sostegno /pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di ~~aiuto~~ sostegno /pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

APC 4 - Miglioramento degli strumenti informatici dell'OP con l'introduzione di format automatici che limitano e/o verificano la corretta compilazione della domanda.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni ed informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di ~~aiuto~~ sostegno /pagamento e sulla documentazione da produrre sia in fase di verifica di ammissibilità dell'intervento proposto che di rendicontazione dell'aiuto concesso;

il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale da allegare alla domanda di ~~aiuto~~ sostegno /pagamento segnalandone, con appositi avvisi, la carenza;

~~stesura manuale controllo in loco e relazione di controllo~~

b) Azioni di mitigazione relative ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

Difficoltà oggettiva del controllo dell'effettiva erogazione del servizio di consulenza.

Può essere prevista l'istituzione di un apposito "Quaderno aziendale delle consulenze". Per la

rendicontazione del servizio erogato ed e la corresponsione del ~~corrispettivo~~ contributo, il beneficiario deve presentare la documentazione comprovante l'avvenuta erogazione del servizio (es. contratto sottoscritto con il destinatario, il quaderno aziendale, ecc.).

1.1.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure", reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

1.1.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

~~Non pertinente.~~ **Costi standard ai sensi dell'art. 67 par. 1, lett. b) del reg. (UE) n. 1303/2013.**

A tal fine sarà utilizzato l'apposito documento elaborato dalla RRN "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR".

1.1.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza.

~~Principi generali per assicurare adeguate risorse in termini di personale regolarmente formato e qualificato e di esperienza di consulenza e affidabilità rispetto al campo della consulenza.~~

~~I soggetti pubblici e privati, per prestare consulenza, devono disporre di adeguato personale, di cui si elencano i requisiti più salienti:~~

- ~~disponibilità di un responsabile tecnico e di uno staff in grado di svolgere servizi di consulenza sia per il titolo di studio **posseduto e che** per l'esperienza maturata attinente alla tipologia di consulenza da espletare.~~

~~Il **responsabile** tecnico può svolgere tale funzione nell'ambito dello staff di un solo ~~prestatore di servizi~~ **organismo di consulenza**. Lo staff tecnico, nel suo complesso, deve possedere adeguate conoscenze e competenze su tutti i campi di ~~condizionalità~~ **negli ambiti di consulenza prestati** e, in particolare, sugli aspetti tecnico-gestionali relativi all'applicazione degli atti e delle norme che ad essa si riferiscono.~~

~~Demarcazione con le Misure Agro-climatico-ambientali (AECM)~~

~~I servizi di consulenza sostenuti nell'ambito di questa misura possono essere offerti come parte di "pacchetti" di misure o di "misure combinate" con le AECM. In questo caso, l'accesso ad una~~



~~misura AECM potrebbe anche essere subordinato all'utilizzo della consulenza.~~

1.1.1.3.2. 2.3.1 2.3.1 Formazione dei consulenti

Sottomisura:

- 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

1.1.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, ~~a prevalente interesse pubblico~~, su elementi e questioni di cui all'art. 15, comma 4 del Reg. UE 1305/2013, per garantire la qualità e la pertinenza della consulenza da fornire agli agricoltori e ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta ~~in qualità di beneficiari ammissibili ai sensi della specifica misura, ai detentori di aree forestali, ai gestori del territorio.~~

Corsi di formazione e aggiornamento con presenza in aula e in campo e a distanza e-learning (apprendimento online mediante l'uso di tecnologie multimediali e di internet).

La durata per singola iniziativa è compresa tra 12 ore e 30 ore. I corsi saranno orientati ad incrementare la qualificazione dei soggetti destinatari, sia in termini di conoscenze specifiche **e che** di innovazioni nel settore agricolo, ~~forestale~~ e delle aree rurali con particolare riferimento agli obiettivi delle Focus Area **della Priorità 4 dello sviluppo rurale**, nonché l'addestramento a forme di consulenza più moderne in grado di aumentare l'efficacia e la propensione degli addetti agricoli ~~e forestali~~ al ricorso alla consulenza e all'introduzione di innovazioni di processo, strutturali ed organizzative.

1.1.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

1.1.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento nella Regione Lazio” di cui alla D.G.R. n. 968 del 29/11/2007.
- Direttiva 2009/128/CE.
- ~~Direttiva n. 2014/24/UE.~~
- ~~Regolamento (UE) n. 1407/2013.~~
- **Regolamento (UE) n. 1305/2013 articolo 15.**
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 12, 13, 14 e 15.**
- **Regolamento (UE) n. 2393/2017, articolo 1**
- **Decreto interministeriale 3 febbraio 2016.**

1.1.1.3.2.4. Beneficiari

Sono i prestatori del servizio di formazione gli **organismi** pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, ~~nel settore agricolo, forestale e agroalimentare;~~ che ~~forniscono~~ erogano formazione ~~per i~~ **rivolta** ai tecnici che ~~svolgono la consulenza~~ **operano come consulenti nell'ambito della** nella sotto-misura 2.1.

I beneficiari saranno selezionati in conformità alla vigente normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia di appalti pubblici **sulla base di bandi pubblici**.

Se il beneficiario è la Regione Lazio l'attività di consulenza viene svolta dalla stessa attraverso propri enti strumentali o, in alternativa, si applica la procedura di affidamento "in house", nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ~~preventiva valutazione dell'economicità dell'affidamento "in house";~~
- ~~l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare un controllo sul fornitore "in house" analogo a quello esercitato sui propri servizi;~~
- ~~l'entità "in house" deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'amministrazione aggiudicatrice che la controlla.~~

In nessun caso il sostegno previsto dalla presente misura può essere erogato ai destinatari del trasferimento di conoscenze e competenze.

I fornitori di servizi che beneficiano del sostegno nell'ambito della presente sottomisura, si impegnano al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13 (2) **par. 2** del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Destinatari: tecnici pubblici e privati che operano nel settore agricolo, forestale e rurale e che svolgono la consulenza ~~nella~~ **nell'ambito della** sotto-misura 2.1.

1.1.1.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese verranno rimborsate sulla base delle attività e dei servizi **effettivamente** realizzati dal prestatore dei servizi di formazione selezionato a seguito dell'espletamento delle procedure vigenti in materia di appalti pubblici **dai prestatori dei servizi di formazione selezionati tramite bando pubblico, secondo quanto previsto dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Alternativamente, nel caso in cui ~~ove~~ non sia possibile l'utilizzo del costo standard o di finanziamenti a tasso forfettario, le spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito al comma a) del sopra citato articolo che prevede il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti.**

In questo ambito sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:

- **personale docente e non docente impegnato nel progetto formativo;**
- **affitto di aule;**
- **noleggio, ivi incluso il leasing, di macchine di attrezzature;**

- **acquisto di materiale didattico;**
- **produzione di supporti didattici e di materiale di informazione sui corsi;**
- **costi connessi ai viaggi tra cui il noleggio di mezzi di trasporto collettivo per visite didattiche;**
- **spese relative alla realizzazione dei corsi;**
- **spese generali come definite nel capitolo 8 paragrafo 8.1. “Descrizione generale delle misure” fino ad un massimo del 12% dell’investimento totale, ivi compreso il coordinamento degli interventi formativi.**

Le visite didattiche dovranno obbligatoriamente essere parte integrante dell’attività formativa.

Non sono ammissibili, nel caso del leasing, gli altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Per i servizi “in house” possono essere utilizzate le opzioni dei costi semplificati sulla base dell’articolo 67, comma 1, lettera b) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il sostegno non comporta pagamenti diretti in denaro ai destinatari della formazione.

1.1.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un progetto formativo che preveda **la realizzazione di attività formative** le operazioni finanziabili con questa sottomisura rivolte ai destinatari come sopra individuati. I percorsi formativi devono essere coerenti con gli obiettivi delle Focus Area, e con le tematiche essenziali **gli ambiti tematici** oggetto di consulenza e **rispettare i criteri minimi** indicati e **nella scheda relativa alla** sottomisura 2.1.

I progetti devono essere proposti e realizzati da prestatori di servizi di formazione, pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione **in agricoltura**, selezionati a seguito dell’espletamento delle procedure vigenti in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare materia di appalti pubblici **mediante bando pubblico**.

Nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie, l’accreditamento non costituisce un requisito per l’accesso alle procedure di selezione messe in atto per l’assegnazione di finanziamenti, ma costituisce il vincolo per l’assegnazione dei finanziamenti stessi **condizione imprescindibile per il rilascio del provvedimento di concessione a favore del beneficiario.**

Il prestatore del servizio di formazione è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica e comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del progetto formativo presentato. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell’ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all’esperienza professionale maturata. ~~e~~ **La relativa documentazione** dovrà essere acquisita **acquisita** dall’organismo di formazione e ~~tenuta~~ **tenuta** a disposizione per eventuali controlli. Il bando **pubblico** ~~definisce~~ **può definire** ulteriori requisiti.

Non sono ammissibili corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

1.1.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei prestatori di servizi di formazione e dei progetti formativi è effettuata ~~attraverso le procedure vigenti in materia di appalti pubblici~~ **mediante bando pubblico**. I criteri di selezione dei progetti sono stabiliti ~~dal capitolato d'oneri e dal regolamento di gara~~ **nel bando pubblico**, e terranno conto di quanto emerso dall'analisi di contesto e dalle relative SWOT e saranno funzionali a soddisfare i fabbisogni di intervento, **ispirandosi** ~~I criteri di selezione, tuttavia, possono ispirarsi~~ ai seguenti principi generali: rispondenza agli obiettivi predefiniti, soluzioni di efficienza economica prospettate, ricaduta sul territorio, dimensione dei progetti ~~(min/max anche in funzione del rispetto dell'obiettivo 2018)~~, affidabilità, e adeguatezza ~~della~~ **delle** strutture, qualificazione, competenza e curricula del personale utilizzato.

1.1.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono concessi aiuti **per la formazione dei consulenti** fino ad un massimo di 200.000,00 € per triennio, ~~per la formazione dei consulenti.~~

Gli aiuti previsti nell'ambito della presente tipologia di operazione saranno erogati in "de minimis" e dovranno rispettare i massimali per il cumulo degli aiuti di cui al regolamento UE n. 1407/2013.

L' aliquota di sostegno è fissata al 100%.

Il sostegno sarà erogato sulla base delle spese ammissibili **e delle attività formative effettivamente svolte.**

1.1.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L' Autorità di Gestione, in collaborazione con l'organismo pagatore, ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, ~~sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione;~~ a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 - Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Beneficiari privi dei requisiti di professionalità e di ammissibilità richiesti.

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

~~CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara.~~

CP 12- Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Svolgimento dell'attività formativa non coerente con quanto indicato nel piano formativo.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura:

- I. Rischi di scarsa adesione ai corsi o abbandono delle attività in corso d'opera da parte dei destinatari della formazione.
- II. Rischi di presentazione di progetti non perfettamente coerenti con gli obiettivi della programmazione.
- III. Rischi legati alla difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività formative.

1.1.1.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione, **che tengono conto degli esiti dei controlli nazionali e degli Audit comunitari:**

~~a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:~~

a) Attenuazione dei rischi e delle criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Beneficiari privi dei requisiti di professionalità e di ammissibilità richiesti.

- APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:
- obbligo dell'accREDITamento, presso la Regione, degli organismi che prestano il servizio di formazione;
- utilizzo, da parte degli Uffici, di check-list già definite e implementabili che guidano e tracciano i controlli da eseguire al fine di accertare il possesso dei requisiti professionali e di ammissibilità richiesti;

~~CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara.~~

- ~~• APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento:~~
- ~~• elaborazione da parte della Regione in collaborazione con l'OP di una check list di controllo da utilizzare per verificare la corretta applicazione del codice degli appalti pubblici;~~
- ~~• utilizzo da parte del competente Ufficio di check list di autocontrollo elaborate in base alla~~

~~tipologia di procedura pubblica utilizzata.~~

CP 12 – Errore nell’organizzazione dell’insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Svolgimento del servizio di formazione non coerente con quanto indicato nel Piano di formazione.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

- APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:
- verificare e valutare il grado di soddisfazione dei fruitori del servizio mediante la compilazione di appositi questionari;
- eseguire visite in loco durante lo svolgimento del servizio;
- apportare, a seguito della valutazione del grado di soddisfazione, eventuali modifiche al Piano formativo;
- monitoraggio dell’attività svolta;
- ~~stesura manuale controllo in loco e relazione di controllo.~~

b) Azioni di mitigazione relative ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

I. Rischi di scarsa adesione ai corsi o abbandono delle attività in corso d’opera da parte dei destinatari della formazione.

- Propedeutica azione di sensibilizzazione dei destinatari e promozione degli interventi formativi.

II. Rischi di presentazione di progetti non perfettamente coerenti con gli obiettivi della programmazione.

- Controllo ex-ante della qualità, coerenza e pertinenza dei progetti di formazione e trasferimento di conoscenze.

III. Rischi legati alla difficoltà nella verifica dell’efficacia e del corretto svolgimento delle attività formative.

- Verifica ex-ante delle competenze del personale che effettua le attività di formazione e intensificazione dei controlli in loco ed in itinere (senza preavviso) per la verifica del corretto svolgimento delle attività, della coerenza delle iniziative formative, della presenza dei destinatari alle stesse.

1.1.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno

del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

1.1.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente. **La determinazione dei costi standard potrà avvenire attraverso indagini di mercato, analisi storiche o ricorrendo alle tariffe adottate da altre autorità pubbliche per attività analoghe.**

1.1.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

~~Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza~~

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifica e formazione regolare del personale.

Si rinvia a quanto riportato per le singole **tipologie di** operazioni.

1.1.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

1.1.1.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

1.1.1.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

1.1.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.



1.1.1.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

1.1.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non rilevante.